ORIGINALE

unione dei comuni
della bassa Romagna
ALFONSINE . BAGNACAVALLO . BAGNARA DI ROMAGNA . CONSELICE . COTIGNOLA
FUSIGNANO . IUCO . MASSA LOMBARDA . SANT'AGATA SUL SANTERNO

Prot. n. 44432 del - 5 DIC. 2011
Id. 88164
Fascicolo n. 2011/V 1 1/8

## SERVIZIO LEGALE

---

## DETERMINAZIONE N. 136 del 30 NOV. 2011

Pubblicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione in elenco all'Albo pretorio

---

**OGGETTO: RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PIETRO SANTONI E LEA MINGHETTI/UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA-COMUNE DI BAGNACAVALLO-ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE AVV.TI BENEDETTO E GIACOMO GRAZIOSI DI BOLOGNA.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Richiamate:

- la delibera del Consiglio dell'Unione n. 11 del 02.03.2011, con la quale è stata approvata la Relazione previsionale e programmatica 2011/2013, il Bilancio di previsione per l'esercizio 2011 ed il correlato Bilancio pluriennale 2011-2013;
- la delibera della Giunta dell'Unione n. 15 del 10.03.2011, con la quale è stato approvato il Piano della Performance Peg Pdo anno 2011, e le successive modifiche;
- il decreto del Presidente dell'Unione n.11 del 29.07.2010, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Legale a decorrere dal 01.08.2010;

Considerato che:

- che i Sigg.ri Pietro Santoni e Lea Minghetti, residenti in Bagnacavallo (RA), Loc. Masiera, via Ballotta, rispettivamente ai civici n.4 e n.2, con ricorso innanzi al T.A.R. Emilia Romagna notificato in data 16.11.2011 hanno impugnato, per l'annullamento previa sospensiva, il permesso

di costruire prot.24900 rilasciato dal Comune di Bagnacavallo in data 5 agosto 2011 per "la esecuzione di realizzazione stazione radio base denominata RA2674BOVES ubicato a Bagnacavallo, in Carraia Ballotta sull'area identificata al catasto comunale: foglio 35 – mappale 90" – pratica edilizia n.87/2011; l'autorizzazione unica prot. 26082 rilasciata in data 12 agosto 2011 dal Suap dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la realizzazione di detta stazione radio-base, pratica n.61/2011; il parere reso in data 14 aprile 2011 dalla Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio del Comune di Bagnacavallo, con cui è stata approvata la realizzazione di detta stazione radio-base; nonché il parere prot. PGRA/2011/3111 reso in data 18 aprile 2011 dall'Arpa Sezione provinciale di Ravenna con riferimento al progetto di installazione di detta stazione radio-base;

- con delibera n. 134 del 24/11/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha deciso di costituirsi, per le motivazioni in fatto ed in diritto già esposte nei medesimi atti impugnati, nel giudizio promosso dai Sigg.ri Pietro Santoni e Lea Minghetti, dando mandato al responsabile del Servizio Legale di costituirsi in giudizio e quindi incaricare un legale di fiducia dell'Ente per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva;
-con il citato atto è stato altresì stabilito di integrare, a tal fine, di € 8.500,00 lo stanziamento al cap.3010CE ART. 3310 Spese per liti-patrocinio legale, del Bilancio di previsione 2011 in gestione alla sottoscritta, mediante prelievo dal fondo di riserva;

Ritenuto di dover provvedere in merito, procedendo alla costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nel suddetto giudizio innanzi al T.A.R., mediante conferimento dell'incarico di patrocinio legale allo studio legale Avvocati Benedetto e Giacomo Graziosi di Bologna, esperti della materia e legali di fiducia dell'Ente;

Dato atto che tale proposta risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale che della congruità della spesa, ammontante ad € 6.500,00, oltre CPA e IVA per complessivi € 8.179,60, onnicomprensivi per il primo grado di giudizio;

Preso atto che la spesa in discorso trova adeguata copertura finanziaria al cap.3010CE ART. 3310 Spese per liti-patrocinio legale, del Bilancio di previsione 2011 in gestione alla sottoscritta;

Richiamati:

-l'art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001, che stabilisce la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi individuali nei casi e con le modalità ivi previsti;

-l'art. 3, comma 55 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) a norma del quale "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.";

-l'art. 3, comma 56 della citata Legge n. 244/2007 che dispone che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i criteri, le modalità e i limiti per l'affidamento di incarichi o consulenze esterne, nel rispetto delle leggi vigenti;

-l'art. 30 del vigente Regolamento Generale di Organizzazione che fissa detti limiti, criteri e modalità e al comma 10 esclude dalla disciplina di cui all'articolo stesso, tra l'altro, gli incarichi per difesa legale, in quanto di natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6-7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8;

Dato atto pertanto che:

- Il dispositivo del presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Unione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 127 della L. 23/12/96 N. 662, e art. 30 comma 6 del citato Regolamento Generale di Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
- Il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53 comma 14 del D Lgs. 165/01;
- Il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173 della Legge 266/2005 e quindi non è da trasmettere alla Corte dei Conti;

Richiamato inoltre l'art.3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della L.n.136/2010, come modificato e integrato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito in L. 17 dicembre 2010 n.217;

Viste le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari approvate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n.4 del 07.07.2011 e preso atto che l'incarico conferito con il presente atto è da ritenersi escluso dall'ambito di applicazione della normativa in questione;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo Statuto;
- il Regolamento generale di organizzazione;

**DETERMINA**

1. per i motivi ed i fini di cui in premessa, di procedere alla costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nel ricorso innanzi il T.A.R. per l'Emilia Romagna, notificato in data 16.11.2011, promosso dai Sigg.ri Pietro Santoni e Lea Minghetti, residenti in Bagnacavallo (RA), Loc. Masiera, via Ballotta, rispettivamente ai civici n.4 e n.2,;

2. di incaricare nel giudizio in argomento, gli avvocati Benedetto e Giacomo Graziosi, con studio legale e domicilio in Bologna, via Dei Mille n.7/2, conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

3. di impegnare la complessiva spesa di € 8.179,60, IVA E CPA compresi, con imputazione al al Cap. 3010UE - Art. 3310 - "Spese per liti-patrocinio legale" - CDR 003 - CDG 003, del Bilancio di previsione 2011 - Impegno n. 1202/1, dando atto che il suddetto importo costituisce previsione di spesa "chiusa", cioè onnicomprensiva per il primo grado di giudizio (TAR);

4. di dare atto che:

- l'atto dovrà essere pubblicato, a cura del Servizio Segreteria, sul sito web dell'Unione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 127 della L. 23/12/96 N. 662, e art. 30 comma 6 del citato Regolamento Generale di Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53 comma 14 del D Lgs. 165/01 e dell'art. 30, comma 7 del citato Regolamento Generale di Organizzazione;
- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173 della Legge 266/2005 e non sarà quindi da trasmettere alla Corte dei Conti;

- il presente incarico è escluso (determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) dall'ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.n.136/2010, come modificato e integrato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito in L. 17 dicembre 2010 n.217;

5. Di trasmettere copia del presente atto al competente Servizio Finanziario per le previste comunicazioni al Broker dell'Ente, ai fini dell'apertura sinistro a valere sulle relative polizze assicurative in vigore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE
Avv. Valeria Villa

unione dei comuni
della bassa Romagna
ALFONSINE . BAGNACAVALLO . BAGNARA DI ROMAGNA . CONSELICE . COTIGNOLA
FUSIGNANO . LUGO . MASSA LOMBARDA . SANT'AGATA SUL SANTERNO

DETERMINAZIONE N. 1316 del 30 NOV. 2011

OGGETTO: Ricorso al TAR Emilia Romagna Pietro Santoni e Lea Minghetti/Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Comune di Bagnacavallo– arpa Sezione Provinciale di Ravenna. Costituzione in giudizio e conferimento incarico di patrocinio legale allo studio legale Avvocati Benedetto e Giacomo Graziosi di Bologna

ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

☒ esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto e ne attesto la copertura finanziaria;

☐ non esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto per le seguenti motivazioni:

Lugo, 30 NOV. 2011

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
Dott. Daniele Garelli